



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel.: 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.crlazio.org](http://www.crlazio.org)  
e-mail: [crlnd.lazio01@figc.it](mailto:crlnd.lazio01@figc.it)



### Stagione Sportiva 2016/2017 Comunicato Ufficiale N°129 del 27/10/2017

#### DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 ottobre 2017 ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, LIVIO ZACCAGNINI

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. ACCADEMIA CALCIO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BIANCO LUDOVICO PER 4 GIORNATE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.47 SGS DEL 28/09/2017 (Gara: ACCADEMIA CALCIO ROMA – GRIFONE MONTEVERDE del 23/09/2017 – Allievi Regionali Eccellenza Fascia "B")**

#### **Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 109 del 13/10/2017**

L'ASD ACCADEMIA CALCIO ROMA reclama avverso la decisione del Giudice Sportivo, relativa alla squalifica per 4 gare inflitte al calciatore BIANCO Ludovico con il C.U. n.47 del 28 09 2017, sostenendo che, in effetti, il calciatore BIANCO, capitano della squadra, contestava all'arbitro l'assegnazione di una punizione concessa a favore della squadra Grifone Monteverde, rivolgendogli sicuramente espressione irrispettosa per cui veniva espulso dal campo.

Non risponde al vero, secondo la reclamante, che il calciatore abbia spinto l'arbitro, essendo stato sempre un esempio di correttezza in campo.

Per tali considerazioni chiede la ricorrente una riduzione della squalifica.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, dopo aver visionato gli atti di gara, ha rilevato che l'arbitro nel proprio rapporto ha precisato che il BIANCO, dopo l'espulsione per avergli rivolto frase irrispettosa, prima di abbandonare il terreno di gioco assumeva atteggiamento minaccioso nei suoi confronti, mettendogli, nella circostanza, una mano sul petto spintonandolo.

Dinanzi a tale esposizione dei fatti, così come riportati dall'arbitro, questa Corte non può che ritenere congrua la sanzione inflitta al calciatore BIANCO Ludovico dal Giudice Sportivo di prime cure.

Ciò detto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' POL. MAGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 400,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.87 LND DEL 3/10/2017**

**(Gara: BOMARZO – MAGLIANESE del 27/09/2017 – Coppa Italia Promozione)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 109 del 13/10/2017**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il ricorso in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione dell'ammenda di € 400,00, assumendo che nessun sostenitore della propria squadra avesse offeso l'arbitro con cori razzisti nella gara in questione;

esaminati gli atti ufficiali e il contenuto sia del referto arbitrale che di quello dell'assistente arbitrale i quali riportano chiaramente come sostenitori della società reclamante abbiano rivolto epiteti razzisti nei confronti del direttore di gara;

considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., godono di fede privilegiata nel sistema di diritto sportivo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

**Publicato in Roma il 27 ottobre 2017**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli